

Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2022, n. 28-4844

Peste suina africana (PSA). Disposizioni per l'attivazione della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer. Spesa regionale di euro 1.800.000,00.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con Comunicazione della Commissione europea sono stati dettati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.UE serie C, n. 204 del 1 luglio 2014);

il Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (G.U.UE serie L. n. 193 del 1 luglio 2014) e ss modifiche;

il suddetto Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014 trova applicazione sino al 31 dicembre 2022, per effetto della modifica del periodo di applicazione stabilita nel Regolamento (UE) n. 2008 del 8 dicembre 2020 della Commissione;

ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, è necessario trasmettere alla Commissione europea la sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto che si intende attivare, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Premesso, inoltre, che:

la misura di sostegno finanziario a copertura dei danni da epizoozie è regolata, al fine della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel citato Regolamento (UE) di esenzione n. 702/2014, ed in particolare:

- dall'articolo 26 (Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali), paragrafo 9:

a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;

ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali";

b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

l'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana (PSA) sul suo territorio, in seguito all'insorgere di un focolaio della malattia nella regione Piemonte, confermato il 6 gennaio 2022; di conseguenza, l'autorità competente di tale Stato membro è tenuta a istituire una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

la Decisione di esecuzione 2022/62/UE della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la PSA in Italia, nell'abrogare la precedente Decisione di esecuzione 2022/28/UE della Commissione del 10 gennaio 2022, ha integrato le aree che devono essere ricomprese nella zona infetta in relazione alla PSA, e in particolare prescrive che l'Italia provveda affinché:

- l'autorità competente istituisca immediatamente una zona infetta in relazione alla PSA, conformemente all'articolo 63 del Regolamento delegato 2020/678/UE e all'articolo 3, lettera b), del Regolamento di esecuzione 2021/605/UE, che comprenda almeno le aree elencate nell'allegato alla medesima decisione;

- nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta, oltre alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del Regolamento delegato 2020/687/UE, si applichino le misure speciali di controllo relative alla PSA applicabili nelle zone soggette a restrizioni di cui al Regolamento di esecuzione 2021/605/UE;

- non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato alla medesima decisione come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi;

la PSA, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione.

Visti:

- il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della PSA;
- il Piano Nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del Portale del Ministero della salute;
- il Manuale delle emergenze da PSA in popolazione di suini selvatici, rev. n. 2 del 21 aprile 2021;
- il Piano "Peste Suina Africana – Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per il 2021";
- l'Ordinanza del Ministro della salute di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici, con la quale, nella zona stabilita in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del Reg. (UE)2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del 11 gennaio 2022, suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sono vietate ai sensi dell'articolo 65, lettera b) del medesimo Regolamento, le attività venatorie di qualsiasi tipologia. La medesima Ordinanza ha altresì disposto che siano vietate la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo l'interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali;
- il dispositivo direttoriale DGSAF-MDS-P del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", il quale dispone che, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione 2021/605/UE, le Regioni applichino, tra l'altro, le seguenti misure:
 - nei territori compresi nell'area infetta, la macellazione tempestiva dei suini detenuti in allevamenti bradi, semibradi, misti e familiari, nonché la programmazione delle macellazioni negli allevamenti commerciali (articolo 1, comma 1, let. b), punti ii), iii) e iv));
 - nell'area di 10 km confinante con la zona infetta, la macellazione tempestiva dei suini detenuti negli allevamenti familiari (art. 2, comma 1, let. j).

Preso atto che:

gli allevatori di suini operanti nell'area territoriale di zona infetta (zona rossa) da PSA individuata dal citato dispositivo direttoriale prot. n. 583-DGSAF-MDS-P del 11 gennaio 2022 (suscettibile di modifiche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica), compresa l'area perifocale (zona buffer) definita dal dispositivo direttoriale prot. n. 1195 DGSAF-MDS-P del 18 gennaio 2022, devono al più presto macellare i capi in allevamento senza poterli sostituire;

a causa dell'epizootia, il valore dei capi si è notevolmente ridotto, in quanto diversi macelli non accettano più gli animali da macellare se provenienti dalla zona considerata infetta e quelli che li accettano destinano il prodotto ad altri utilizzi meno remunerativi.

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, quale misura straordinaria, sia indispensabile un immediato intervento a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree focale "zona rossa" e perifocale "zona buffer"), come individuate dagli appositi dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

Dato atto che, a tal fine la Direzione Agricoltura e Cibo ha predisposto un documento tecnico in base al quale, in particolare, risulta che:

- il contributo regionale sia finalizzato a ristorare le perdite di reddito dovute:

- al deprezzamento dei capi macellati a causa della PSA, compensando la differenza tra il prezzo di mercato registrato a dicembre (ex-ante l'evento infettivo) e quello effettivamente realizzato al momento della macellazione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014;

- al divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data del 18 gennaio 2022, dopo l'abbattimento a causa della PSA;

- possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI così come definite dall'allegato I del Reg. UE 702/2014 citato in premessa) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti nei comuni compresi nella zona infetta (zona rossa e della zona buffer) in Piemonte;

- il contributo regionale per l'indennizzo dei danni subiti a seguito delle misure prescrittive disposte dall'Autorità sanitaria competente è concesso ai sensi delle disposizioni di cui ai capitoli I, II, e, per la parte III in particolare dall'articolo 26, paragrafo 9, lettere a) e b) del Regolamento di esenzione della Commissione europea n. 702/2014 e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta, con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 13 del citato articolo 26, finalizzato ad evitare eventuali sovracompenzazioni con analoghi aiuti nazionali;

- dall'aiuto concesso saranno detratte eventuali liquidazioni del danno percepite dal beneficiario in virtù di coperture assicurative per il mancato reddito, al fine di evitare possibili sovracompenzazioni;

- gli aiuti di cui ai suddetti paragrafi sono cumulabili con altri aiuti di stato fino a concorrenza del 100% del danno, ossia se la percentuale di aiuto totale non supera i massimali indicati dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 13 del citato articolo 26;

- le richieste di aiuto degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla PSA (zona rossa e zona buffer) saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione, sino all'esaurimento della dotazione finanziaria del presente programma regionale;

- non saranno concessi aiuti per le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno;

- il contributo regionale massimo concedibile agli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla PSA (zona rossa e zona buffer) sia stimato complessivamente ad un massimo di euro 1.800.000,00 per compensare le perdite di reddito dovute al deprezzamento dei capi macellati a causa della PSA.

Ritenuto, pertanto,

a fronte dell'attuale situazione della Peste suina africana (PSA) di attivare la misura di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree focale "zona rossa" e perifocale "zona buffer"), come individuate dai soprarichiamati dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità

Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, approvando le “Disposizioni per gli indennizzi in favore degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona infetta e zona buffer)” di cui allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

vista la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2022”;

vista la D.G.R. n. 12-4529 del 14/01/2022 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021”.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.800.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l'anno 2022.

Ritenuto, inoltre, di:

- demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni Agrarie e Zootecniche” la l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, in particolare, di provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto straordinario, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea;
- sospendere l'attuazione della misura di aiuto di cui al presente provvedimento fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. (UE) n. 702/2014);
- stabilire che il provvedimento di concessione degli aiuti ai beneficiari finali dovrà contenere l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l'erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.

Richiamata la Legge regionale 13 novembre 2006 n. 35 che ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), subentrante nelle funzioni all'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (O.P.R.) istituito con Legge regionale 16/2002.

Richiamato, altresì, l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Dato atto che risulta opportuno, ad integrazione dell'allegato A alla D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15 – 4621: *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396"* disciplinare quanto segue:

1. Titolo del procedimento: “Impegno, liquidazione e contestuale incarico all'Organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti di contributi nell'ambito della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini che operano nelle aree che devono essere ricomprese nella zona infetta in relazione alla Peste Suina Africana (zona rossa e zona buffer)”.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale di intervento.

2. Titolo del procedimento: “Approvazione delle domande ammesse a contribuzione nell’ambito della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona rossa e zona buffer)”.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno di presentazione della domanda di aiuto.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;
la Giunta regionale, unanime

delibera

1. a fronte dell’attuale situazione della Peste suina africana (PSA) di attivare la misura di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree: focale “zona rossa” e perifocale “zona buffer”), come individuate dai dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute di cui in premessa, approvando le “Disposizioni per gli indennizzi in favore degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona infetta e zona buffer)” di cui allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il contributo regionale massimo concedibile agli allevatori di suini di cui al punto 1 ammonti complessivamente ad un massimo di euro 1.800.000,00;

3. di stabilire che le richieste di aiuto da parte degli allevatori di suini di cui al punto 1 saranno accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione, sino all’esaurimento della dotazione finanziaria del presente programma regionale;

4. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.800.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale provvisorio per l’anno 2022;

5. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni Agrarie e Zootecniche” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, in particolare, di provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto straordinario, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea;

6. di disporre di sospendere l’attuazione della misura di aiuto di cui al presente provvedimento fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. (UE) n. 702/2014);

7. di stabilire che il provvedimento di concessione degli aiuti ai beneficiari finali dovrà contenere l’indicazione dell’avvenuta acquisizione delle visure (visura Deggendorf e visura Aiuti già concessi per la concessione e solo visura Deggendorf per l’erogazione) ed i relativi codici, nonché il codice di pre-registrazione SIAN-COR, condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali, ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.), ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;

8. di integrare l'allegato A alla D.G.R. 4 febbraio 2022, n. 15 – 4621: *"Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396"* disciplinare quanto segue:

1. Titolo del procedimento: "Impegno, liquidazione e contestuale incarico all'Organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti di contributi nell'ambito della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini che operano nelle aree che devono essere ricomprese nella zona infetta in relazione alla Peste Suina Africana (zona rossa e zona buffer)".

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno successivo alla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale di intervento.

2. Titolo del procedimento: "Approvazione delle domande ammesse a contribuzione nell'ambito della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona rossa e zona buffer)".

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Termine finale del procedimento: 90 giorni a partire dal giorno di presentazione della domanda di aiuto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

DISPOSIZIONI PER GLI AIUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI DI SUINI OPERANTI NELLE AREE RICOMPRESSE NELLA ZONA INFETTA IN RELAZIONE ALLA PESTE SUINA AFRICANA (ZONA INFETTA E ZONA BUFFER).

Il presente allegato detta i criteri, i parametri, le condizioni e le procedure attuative relativi alla misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla Peste Suina Africana - PSA (zona rossa) e zona confinante con la zona infetta (zona buffer) che devono macellare i capi secondo le disposizioni ai sensi del Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022 e successive disposizioni ordinarie aventi come oggetto: "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana".

Art. 1

Areale di applicazione

Comuni della Regione Piemonte ricompresi all'interno della zona infetta in relazione alla PSA (zona rossa) e zona confinante con la zona infetta (zona buffer), come definite dagli appositi Dispositivi Direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

Art. 2

Beneficiari

L'aiuto che riguarda il settore della produzione agricola primaria è versato direttamente alle PMI attive nel settore suinicolo, che sono interessate dal Dispositivo Direttoriale DGSAF n. 1195 del 18 gennaio 2022 avente come oggetto: "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana", e successive disposizioni ordinarie, che di conseguenza, subiscono una perdita di reddito per obblighi imposti nell'ambito di un programma pubblico o di un provvedimento di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 26 del Regolamento UE 702/2014.

Possono beneficiare del contributo regionale le aziende zootecniche titolari di allevamento suinicolo (indifferentemente come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti nell'area di cui all'art. 1.

Verranno indennizzate le aziende suinicole che sono registrate in Banca Dati Nazionale (BDN) con orientamento produttivo "da riproduzione" o "produzione da ingrasso".

Art. 3

Oggetto dell'intervento

Si prevede l'attivazione di:

1. **INDENNIZZO PER IL DEPREZZAMENTO DEI CAPI:** indennizzo atto a compensare le perdite di reddito dovute al deprezzamento dei capi macellati urgentemente come previsto dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, che compensa la differenza tra il prezzo di mercato ex-ante l'evento infettivo e quello effettivamente realizzato alla data di macellazione in periodo di emergenza, nell'ambito di un programma pubblico o di un provvedimento pubblico come previsto al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 26 del Regolamento UE 702/2014; il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, immediatamente prima dell'insorgere di epizootie, come specificato al comma 9, dell'articolo 26 del Regolamento UE 702/2014;
2. **INDENNIZZO PER IL DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO:** indennizzo atto a compensare le perdite di reddito dovute al divieto di ripopolamento, per 6 mesi, dopo l'abbattimento urgente a causa della PSA (così come definito dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195). Gli aiuti riguardano, l'indennizzo per il mancato guadagno dovuto agli obblighi di

quarantena e alle difficoltà connesse alla ricostituzione degli allevamenti imposti nell'ambito di un programma o provvedimento pubblico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 26 del Regolamento UE 702/2014.

Art. 4

Modalità di indennizzo

INDENNIZZO PER IL DEPREZZAMENTO DEI CAPI

L'aiuto è calcolato in relazione alla quantificazione oggettiva del danno economico sulla base della differenza tra il prezzo di mercato ex-ante l'evento infettivo e quello effettivamente realizzato alla data di macellazione in periodo di emergenza.

Per i capi suini macellati l'indennizzo è pari alla differenza del valore commerciale del capo antecedente all'accertamento dell'infezione da PSA (espresso in €/Kg di peso vivo) detratto di quello effettivamente realizzato alla data di macellazione (espresso in €/kg di peso vivo, IVA esclusa e franco partenza dal produttore).

In particolare per la definizione del valore commerciale del capo antecedente all'accertamento dell'infezione da PSA si prenderà come riferimento temporale il prezzo rilevato dalla Commissione Unica Nazionale dei Suini da macello (istituita con Decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto 31 marzo 2017, n. 72) nella settimana del 30 dicembre 2021, in quanto immediatamente precedente all'approvazione del Dispositivo Direttoriale DGSAF del 11 gennaio 2022 avente come oggetto: "Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici".

Ai fini dell'indennizzo sarà considerato il prezzo medio (1,595 €/Kg), rilevato dalla Commissione Unica Nazionale dei suini per la categoria "suino da macello di chilogrammi 160-176", quale peso vivo medio ottimale del suino al momento della macellazione, tra il prezzo del circuito tutelato (1,665 €/kg) e il prezzo del circuito non tutelato (1,525 €/Kg) IVA esclusa franco partenza dal produttore.

Per attestare il valore effettivamente realizzato, sarà necessario presentare la fattura per ogni partita di macellazione che dovrà riportare il peso in chilogrammi dei capi macellati.

INDENNIZZO PER IL DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO

L'aiuto atto a compensare le perdite di reddito dovute al divieto di ripopolamento per 6 mesi, dopo l'abbattimento a causa della PSA, è calcolato sulla base del numero di capi medi anno presenti in allevamento e di quanto risulta dal verbale ASL per la macellazione prevista dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195.

Dall'ammontare dell'aiuto vengono detratti i costi non direttamente collegati alla PSA che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario nel periodo di cui sopra quali cibo, spese veterinarie, acqua, elettricità, manutenzione e disinfezione come definiti dallo studio ISMEA/CRPA di gennaio 2018.

L'indennizzo è calcolato attraverso la preventiva determinazione di:

- Numero medio dei suini suddiviso per categoria animale rilevato attraverso banche dati zootecniche ufficiali.
- Valore del mancato reddito per capo, distinto sulla base dell'orientamento produttivo (animali da ingrasso, animali da riproduzione) rilevato sulla base alle diverse categorie animali attraverso le quotazioni di:

1. Commissione Unica Nazionale dei Suini da macello CUN nella settimana del 30 dicembre 2021, in quanto immediatamente precedente all'approvazione del Dispositivo Direttoriale DGSAF del 11 gennaio 2022 avente come oggetto: "Istituzione di una zona infetta a seguito di conferma di casi di peste suina africana nei selvatici."
2. ISMEA
3. Camera di Commercio di Cuneo

L'intensità dell'aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Art. 6

Modalità di presentazione delle richieste

La richiesta per gli indennizzi deve essere presentata attraverso apposita procedura SIAP.